



# COMUNE DI GAZZANIGA

## Provincia di Bergamo

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 4 del 30/01/2023

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLO STRALCIO PARZIALE DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 227 E 228, DELLA LEGGE N. 197/2022**

L'anno duemilaventitre addi trenta del mese di Gennaio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta pubblica Straordinaria di prima convocazione i signori Consiglieri Comunali.  
All'appello risultano:

Nome	Presente	Assente
MERELLI MATTIA	X	
MERICI ANGELO	X	
ONGARO ALBERTO	X	
DAVID ARIANNA	X	
MASSERINI MARCO	X	
CARRARA PAMELA	X	
GUSMINI GABRIELLA	X	
POLLACE MICHELA	X	
GHILARDINI EMANUELA	X	
ROSA FILIBERTO		X
MAFFEIS GIANCARLO	X	
LACAVALLA LUCA	X	
ANESA AUGUSTA		X

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. ssa Ricapito Sabina Maria, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Geom. Mattia Merelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLO STRALCIO PARZIALE DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 227 E 228, DELLA LEGGE N. 197/2022**

Relaziona il Sindaco, dando atto che l'intenzione dell'Amministrazione è quella di non voler procedere allo stralcio, anche per una questione di equità.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

1. **PREMESSO** che la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto un annullamento parziale automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a 1.000,00 euro;
2. **PRESO ATTO** che:
  - nel caso di affidamenti da parte di enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale, alle spese per le procedure esecutive e per la notifica degli atti;
  - per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l'annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella restano interamente dovute;
3. **DATO ATTO** che l'art. 1, comma 229, della Legge di Bilancio 2023, prevede che i Comuni possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando entro il 31 gennaio 2023 uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da tramettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data;
4. **VISTO** che in base al dettaglio dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, risultano somme affidate dall'Ente al concessionario nazionale che potrebbero essere oggetto del suddetto annullamento parziale;
5. **CONSIDERATO** inoltre che le disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022 non rilevano nel caso di atti affidati a soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.lgs. n. 446/1997 o se riferiti a somme derivanti da ingiunzioni fiscali;
6. **RICHIAMATO** quanto previsto in materia di potestà regolamentare dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
7. **RITENUTO** che l'applicazione dello stralcio parziale di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022:
  - introdurrebbe un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno provveduto al pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, nel rispetto dei termini e degli importi richiesti, e coloro che non vi hanno provveduto, anche alla luce del fatto che i carichi sono stati affidati prima del verificarsi dell'epidemia da COVID-19;
  - non sono previste agevolazioni per i contribuenti in difficoltà economica e quindi il discarico andrebbe a favore anche di chi, pur essendo in grado di assolvere, non vi ha volontariamente provveduto;

- dall'esperienza passata si evince che, in generale, dal discarico automatico dei carichi residui consegue una riduzione della propensione al rispetto delle scadenze, generando l'attesa di un successivo probabile sgravio;
- porterebbe ad un mancato incasso di somme legate a sanzioni e interessi senza neppure garantire che il contribuente moroso corrisponda le somme residue a titolo di capitale e per le spese esecutive e di notifica;
- avrebbe un impatto negativo sui crediti iscritti nel bilancio dell'ente, considerando che non sono comunque previste somme per rifondere le minori entrate oggetto di annullamento parziale;

8. RICHIAMATO inoltre l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

9. VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

10. Vista la deliberazione consiliare n. 60 del 27.12.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;

11. Vista la deliberazione G.C. n. 38 del 02.05.2022, inerente il piano della performance e l'assegnazione degli obiettivi;

12. Visto il vigente regolamento di contabilità;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

13. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributario, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.LGS. 267/2000, e s.i.m., e dell'art. 4 del Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013;

14. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.LGS. 267/2000, e s.i.m., e dell'art. 5 del Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013;

15. Visto il parere del Revisore dei Conti, dott. Cesare Orienti, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.LGS. 267/2000 e s.i.m., allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CON voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

1. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 229, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, di non applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 227 e 228 della medesima legge

ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per le motivazioni indicate in premessa;

2. di inviare copia della presente deliberazione all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023, secondo le modalità pubblicate sul sito internet dell'Agente della riscossione nazionale;
3. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione al MEF - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'area riservata dell'apposito portale del federalismo fiscale;
4. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'adozione del presente provvedimento, come previsto dall'art. 1 comma 229 della L. n.197/2022;
5. di dare atto che è allegato il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 1° comma lettera b) del D.Lgs N. 267 del 18.08.2000;
6. di dichiarare, con voti favorevoli ed unanimi, la seguente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Geom. Mattia Merelli

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. ssa Ricapito Sabina Maria

(Atto Sottoscritto Digitalmente)



# COMUNE DI GAZZANIGA

## Provincia di Bergamo

**SETTORE III - TRIBUTI**

**PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 3 DEL 17/01/2023**

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLO STRALCIO PARZIALE DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 227 E 228, DELLA LEGGE N. 197/2022**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**(Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000)**

Il Sottoscritto ANNA GUERINI, Responsabile del SETTORE III - TRIBUTI, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa.

Note/Motivazione:

Gazzaniga, 17/01/2023

IL RESPONSABILE  
ANNA GUERINI  
(Parere Sottoscritto Digitalmente)



**COMUNE DI GAZZANIGA**  
**Provincia di Bergamo**

**SETTORE III - TRIBUTI**

**PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 3 DEL 17/01/2023**

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLO STRALCIO PARZIALE DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 227 E 228, DELLA LEGGE N. 197/2022**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**(Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000)**

La Sottoscritta ANNA GUERINI, Responsabile del Settore II, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile.

Note/Motivazione:

Gazzaniga, 23/01/2023

**IL RESPONSABILE**  
**SETTORE II**  
**ANNA GUERINI**  
(Parere Sottoscritto Digitalmente)

**COMUNE DI GAZZANIGA**

**PROVINCIA DI BERGAMO**



VERBALE 02/2023

**Parere del Revisore Unico sulla proposta di Consiglio Comunale n. 3/2023 del 17/01/2023 avente come oggetto <Provvedimento di non applicazione dello stralcio parziale dei carichi affidati agli agenti della riscossione di cui all'art. 1, commi 227 e 228, della legge n. 197-2022>**

## **IL REVISORE UNICO DEI CONTI**

**PREMESSO** che:

- in data 17/01/2023 ha ricevuto, per l'espressione del parere di competenza, la proposta di deliberazione in oggetto;
- la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto un annullamento parziale automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a 1.000,00 euro;

- nel caso di affidamenti da parte di enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale, alle spese per le procedure esecutive e per la notifica degli atti;
- per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l'annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella restano interamente dovute;

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 229, della Legge di Bilancio 2023, prevede che i Comuni possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando entro il 31 gennaio 2023 uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da tramettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data;

**VISTA** la proposta di deliberazione di cui in oggetto, con la quale il Comune di Gazzaniga intende avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 229, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, di non applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 227 e 228 della medesima legge ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

**VISTO** l'art. 52 del D.LGS. 446/1997 e sim;


**VISTO** l'art. 239 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267,

In relazione a quanto sopra esposto e tenuto conto dei pareri tecnico e contabile favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, dai Responsabili dei servizi interessati;

Il Revisore ritiene di poter esprimere per quanto di propria competenza:

**PARERE FAVOREVOLE PER LA DELIBERA AVENTE AD OGGETTO** *“Provvedimento di non applicazione dello stralcio parziale dei carichi affidati agli agenti della riscossione di cui all'art. 1, commi 227 e 228, della legge n. 197-2022”* ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), nn. 3 e 7, del T.U.E.L., in ordine alla proposta di esercizio della facoltà di cui all'art. 229 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ricordando che l'Ente dovrà procedere alla trasmissione della delibera al MEF ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e di notificare la delibera all'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale, all'indirizzo pec [comma229@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziariscossione.gov.it).

Milano, 23 gennaio 2023

Il Revisore Unico  
Dott. Cesare Orienti  




# COMUNE DI GAZZANIGA

## Provincia di Bergamo

*Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 4 del 30/01/2023*

### **CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Si Attesta che la Deliberazione N. 4 del 30/01/2023 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Gazzaniga, 31/01/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

SABINA MARIA RICAPITO

(Atto Sottoscritto Digitalmente)



# COMUNE DI GAZZANIGA

## Provincia di Bergamo

*Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 4 del 30/01/2023*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la Deliberazione N. 4 del 30/01/2023, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 15/02/2023.

Gazzaniga, 31/01/2023

IL Segretario Generale  
SABINA MARIA RICAPITO  
(Atto Sottoscritto Digitalmente)